



CITTA' DI BENEVENTO

DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

IL presente disciplinare regola la gestione delle luci votive all'interno del Cimitero Comunale di BENEVENTO, i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio, le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso.

Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.

Il Comune esercita il servizio di illuminazione delle lampade votive in economia o mediante altre forme di gestione di servizi pubblici locali, previsti dalle vigenti normative del T.U. Enti Locali

Art. 2 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale preliminarmente al Bilancio di previsione.

Per l'applicazione del presente Disciplinare sono assoggettati a tariffa i seguenti servizi:

a. diritto primo allaccio (allaccio alla rete);

b. trasferimento allaccio;

c. canone annuo;

d. fornitura occasionale (ammessa esclusivamente per il mese di Novembre).

3. Le tariffe sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

Art. 3 SETTORE COMPETENTE

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in:

a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche, ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami.

b) procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;

c) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino.

1. Le competenze amministrative e tecniche sono espletate dal III SETTORE Ambiente ed ENERGIA - Mobilità- Servizi Cimiteriali incaricato delle funzioni relative ai servizi cimiteriali, in uno, per quanto di propria competenza, con il Settore Gestione Economica. La responsabilità del procedimento compete al Dirigente del III SETTORE Ambiente ed ENERGIA - Mobilità- Servizi Cimiteriali o a dipendente da questi formalmente delegato.

Art. 4 MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione, laddove è tecnicamente possibile.

2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi per frazione di anno, computando come primo mese utile quello dell'attivazione del servizio.

3. L'abbonamento al servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre.

4. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente - preferibilmente in forma scritta ed indirizzata al III SETTORE Ambiente ed ENERGIA - Mobilità- Servizi Cimiteriali, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvederà al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.

5. Il Comune si riserva la scelta della tipologia delle lampade ritenute idonee per il servizio.

6. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti.

Le interruzioni del servizio, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore:

a. sospensione della fornitura da parte dell'azienda distributrice;

b. messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole ecc.;

non danno luogo a rimborso dei canoni o ad altra pretesa di sorta.

7. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni ed eventi dannosi che dovessero determinare sospensioni del servizio, compreso l'asporto di lampade, causato da terzi.

Art. 5 ALLACCIO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allacciamento, presentata al competente Settore Comunale, mediante la sottoscrizione di apposito contratto, avente la forma della scrittura privata, nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, l'esatta indicazione della tomba e/o del loculo.

2. In caso di accoglimento della domanda, l'ufficio comunicherà all'interessato l'ammontare della tariffa di abbonamento per il primo anno, comprensiva dei diritti di primo impianto, che lo stesso richiedente dovrà provvedere a versare **PagoPA** e o con altra indicazione che verrà fornita dal competente servizio comunale.

3. A pagamento avvenuto, l'Ufficio provvederà a comunicare la richiesta alla Ditta incaricata per l'attivazione del servizio. Detta operazione dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa della ricevuta di pagamento del canone di abbonamento.

4. Gli impianti sono realizzati esclusivamente da Ditta incaricata dal Comune di Benevento.

Art. 6 DIRITTI DI PRIMO IMPIANTO

1. L'utente verserà anticipatamente, con le stesse modalità previste per il canone di abbonamento, il diritto di primo impianto al Comune, in aggiunta al canone annuale relativo al primo anno. Il canone per il primo anno si ottiene dividendo il canone annuale per 12 e moltiplicandolo per il numero di mesi relativi al periodo di riferimento, decorrenti e compreso il mese di allacciamento.

2. Sono comprese nel contributo, a titolo esemplificativo, le spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica, piccoli lavori di muratura, collegamenti elettrici, le lampadine votive.

3. I diritti di primo impianto saranno addebitati alla prima fattura di pagamento del canone lampade votive relativo all'anno di nuovo allaccio.

Art. 7 CORRISPETTIVO D'ILLUMINAZIONE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone stabilito ai sensi dell'art. 3.

2. Il pagamento del canone deve avvenire mediante versamento con le modalità indicate nell'art. 5, c. 2 e dovrà essere pagato in anticipo preliminarmente al primo impianto ed entro il 31 ottobre di ciascun anno, negli altri casi.

3. Il Comune provvede ad inviare direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione del contratto l'avviso di scadenza.

4. La mancata ricezione dell'avviso di cui al precedente comma 2, a causa di disguido postale o altro motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone dovuto.

5. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 60 giorni dalla sopra indicata scadenza, l'Ufficio competente invierà lettera di sollecito del pagamento del canone, gravato degli interessi di mora e di ogni altra spesa connessa al sollecito (spese di spedizione sollecito, spese di notifica, ecc.).

6. Sono comprese nel canone annuale, a titolo esemplificativo, quanto di seguito riportato:

a. le spese di manutenzione e le riparazioni;

b. la lampadina ed il ricambio delle lampadine non più funzionanti, o mancanti per furto o altro;

c. la fornitura di energia elettrica e le altre spese di esercizio del servizio;

d. le tasse sul consumo di energia elettrica;

e. le spese per stampati, sostenute per eventuali comunicazioni;

f. il ripristino del servizio a seguito di lavori eseguiti per tumulazione o estumulazione di salme/resti.

Art. 8 OMESSO PAGAMENTO

1. Il mantenimento in corso di validità del contratto è subordinato al puntuale ed esatto pagamento anticipato in un'unica soluzione.

2. Dopo l'emissione della lettera di sollecito, di cui all'art.7 - comma 5, e qualora anche questo avviso risulti vano, entro il 31/12 dell'anno di riferimento, il Responsabile del servizio individuato dal Dirigente ordinerà, senza altra formalità, la sospensione della fornitura con contestuale asportazione della lampadina.

3. Il contratto si intende definitivamente risolto se entro il termine di tre mesi dalla sospensione della fornitura, di cui al precedente comma 2, il concessionario/utente od erede legittimo non avrà provveduto a saldare il pagamento dei canoni arretrati. In tal caso il Responsabile del Servizio individuato dal Dirigente provvede al recupero coattivo dell'eventuale credito a mezzo ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910.

Art. 9 RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata, oggetto della sospensione, debba essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di:

a. diritto di primo impianto ;

b. eventuali annualità pregresse;

c. spese di distacco;

d. ogni altra spesa sostenuta dall'Ente.

2. Si terrà conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco.

Art. 10 VARIAZIONI NELL' UTENZA

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza forniti al momento della stipula del contratto possono riguardare:

a. l'indirizzo al quale inviare il bollettino ed eventuali comunicazioni;

b. il nominativo dell'intestatario del bollettino;

c. l'intestatario del contratto a seguito di subentro.

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate al Settore comunale competente con nota scritta o con diretta compilazione del modulo all'uopo messo a disposizione presso l'Ufficio stesso.

3. Gli avvisi ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo alla sospensione del servizio.

4. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art. 09.

Art. 11 DECESSO DEL TITOLARE

In caso di decesso del titolare del contratto di concessione d'illuminazione votiva, il coniuge, i fratelli/sorelle o i parenti di primo grado nonché conviventi e coppie di fatto del defunto/a sono tenuti a darne comunicazione al Dirigente del III SETTORE Ambiente ed ENERGIA - Mobilità- Servizi Cimiteriali, con il fine di effettuarne la variazione di intestazione.

Art. 12 TRASFERIMENTO DI SALMA

1. Nel caso una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, e si intenda continuare ad usufruire del servizio, occorre, a cura dell'utente, comunicare i nuovi dati di allocazione della salma.

2. In caso di trasferimento della salma, in loculo e/o tomba sprovvista di allaccio alla rete elettrica, la fornitura si intenderà sospesa sino ad avvenuto allaccio.

Art. 13 CESSAZIONE DELL 'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 10 del presente disciplinare. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 14 ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione del contratto e pagamento dei canoni annuali, la Ditta incaricata provvede immediatamente alla disattivazione dell'impianto. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 5 del Disciplinare) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.
2. E' vietato ai concessionari od eredi legittimi titolari del contratto di illuminazione votiva modificare o mano mettere l'impianto o cedere il contratto. Il contratto si trasmette unicamente per legittima eredità salvo il caso di disdetta ove non sia stato effettuato il pagamento anticipato.
3. E' vietata all'utente/richiedente, sotto pena di risoluzione del contratto, l'esecuzione in proprio o per mezzo di personale non autorizzato dal competente Servizio, qualsiasi riparazione, sostituzione, ampliamento o manomissione dell'impianto elettrico comunale. In caso di accertata trasgressione si applica la sanzione di cui al comma 1 che precede, oltre all'addebito delle spese di ripristino e di risarcimento di ogni altro e qualsiasi danno eventualmente cagionato.

Art. 15 ALLACCI NELLE CAPPELLE DELLE CONFRATERNITE

1. Le Confraternite e le Parrocchie, titolari di Cappelle Cimiteriali Pubbliche, opereranno la gestione delle stesse ed i servizi connessi in piena autonomia, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, dei Regolamenti Comunali e nel rispetto della presente norma regolamentare che deve intendersi modificativa e sostitutiva di ogni eventuale precedente norma regolamentare contrastante.
2. Le Confraternite e le Parrocchie, di cui al precedente comma 1, dovranno stipulare con il Comune un contratto, sotto forma di scrittura privata, per la riscossione dei canoni delle lampade votive e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico; in tal caso il Comune verserà alle singole Confraternite o Parrocchie un canone non inferiore al 10% al netto d'IVA su quanto incamerato in ogni singola Cappella Cimiteriale Pubblica.
3. E' facoltà delle Confraternite, in relazione alla illuminazione delle Cappelle ed al servizio di lampade votive, poter stipulare con l'ENEL apposito contratto di fornitura energetica staccandosi dall'impianto elettrico di proprietà comunale e rendendosi in tal modo autonome; in tale ipotesi non è dovuto a carico delle Confraternite e dei singoli utenti il canone per il servizio di lampade votive prima versato al Comune.
4. Nel caso in cui le Confraternite decidessero di porre a carico dei singoli utenti il pagamento dei canoni e quant'altro connesso al servizio di lampade votive, l'importo annuo da richiedersi non può, comunque, essere determinato in misura superiore al canone che il Comune riscuote annualmente per tale servizio.

Art. 16 NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente disciplinare si farà riferimento alle norme del Codice Civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.
3. Il presente Disciplinare entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

L'Utente nato a
prov. il , residente in
Prov. () CAP via
numero civico codice fiscale .

Firma
